

Abbonamenti  
e acquisti  
tramite

INTERNET

www.girgenti.it  
info@girgenti.it

# LA RIVISTA DELLA SCUOLA

on line

Periodico di cultura e di informazioni legislative

Anno  
XXXIX

n. 3/4

ottobre/novembre  
2017



Direzione, Amm., Redaz. e Pubblicità: Viale Andrea Doria 10 - 20124 MILANO - Tel. 02/669.2195 - Abbonamento annuo sostenitore: euro 30,00  
Iscrizione presso il Tribunale di Milano n. 301 del 1° Ottobre 1979.  
Editore: Girgenti Editore Srl - La Rivista esce solo via internet, collegandosi al sito: [www.girgenti.it](http://www.girgenti.it) - [www.rivistadellascuola.it](http://www.rivistadellascuola.it) - posta elettronica: [info@girgenti.it](mailto:info@girgenti.it)  
Direttore responsabile: Salvatore Girgenti

consultate il catalogo  
con le nostre proposte  
per l'aggiornamento  
professionale

Decreto min. in GU 4a serie speciale - n. 90 del 24-11-2017

## CONCORSO A POSTI DI DIRIGENTE SCOLASTICO

presentazione delle domande entro il 29 dicembre 2017

pagine 3-7

### COMMENTO AL CONCORSO

di ANDREA GIRGENTI

**F**inalmente, dopo tante aspettative, il Ministero ha indetto un corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici che vadano a riempire i ruoli vacanti delle scuole e istituti scolastici statali.

I posti messi a concorso a livello nazionale sono 2416, certamente insufficienti a ricoprire il fabbisogno complessivo anche se i posti destinati al corso di formazione nazionale è determinato in n. 2900 posti. Ai predetti vanno aggiunti 9 posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia. Il corso-concorso a posti di dirigente scolastico ha un carattere cosiddetto interno, cioè per potersi partecipare i candidati devono provenire dalla carriera di insegnante di ruolo con almeno cinque anni di servizio e possedere una laurea magistrale. Insomma il concorso è riservato al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo. I candidati devono inoltre possedere idoneità fisica all'impiego riservandosi l'Amministrazione la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori.

segue a pagina 8

Decreto min. Prot. n. 919 del 23/11/2017

## Disposizioni ministeriali per andare in pensione

pagine 9-11

### NOTE SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

**C**on propria circolare dello scorso 23 novembre il Ministero fornisce le indicazioni operative per tutti coloro che hanno titolo per poter andare in pensione a partire dal 1° settembre 2018.

Tutti sanno quanto sia spinosa la questione pensione poichè, per poterne usufruire, occorre possedere e saper calcolare particolari e pesanti requisiti anagrafici e contributivi, come previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Secondo le ultime disposizioni per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2018 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Chi volesse andare in pensione anticipata, potrà farlo solo se avrà compiuto entro il 31 dicembre 2018, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le

di BRUNO MÀSTICA

donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Particolari condizioni nel calcolo degli anni utili per andare in pensione sono riservate alle lavoratrici che possano dimostrare il possesso dei requisiti indispensabili ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna".

Disposizioni varate in forza di un cosiddetto "regime sperimentale" donna per le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i

requisiti previsti dalla predetta legge per effetto degli incrementi della "speranza di vita" (articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Con tali speciali disposizioni ne consegue che le lavoratrici interessate possono esercitare la facoltà di andare in pensione qualora, entro il 31 dicembre 2015, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari a 57 anni.

segue a pagina 2

### METODO M.O.D.I.

Sperimentazione didattica e organizzativa

Presso l'Istituto Comprensivo

Renato Guttuso

di Carini, in Sicilia

pagina 12

**DALLA PRIMA - DALLA****NOTE SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA**

**A**l fine di poter calcolare bene i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico è necessario sapersi districare all'interno della complessa normativa, magari con l'aiuto di un esperto che sappia navigare nella disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita nonché nel regime delle decorrenze, e poi nell'ambito delle cosiddette finestre mobili e, infine, nel sistema del calcolo contributivo, che in definitiva fornisce la misura del trattamento di pensione da attribuire e quindi godere. L'articolo 1 del decreto ministeriale fissa il termine finale del 20 dicembre per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio, sempre che si sia in possesso dei requisiti necessari.

Occorre ricordare che tutte le domande hanno effetti giuridici ed economici a decorrere dal 1° settembre 2018.

Sempre entro la predetta data gli interessati hanno la facoltà di revocare la domanda di cessazione qualora l'avessero inoltra-

ta in precedenza.

Il personale della scuola di ruolo può presentare domanda di cessazione dal servizio esclusivamente tranne la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile sul sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)). Il personale in servizio all'estero presenta l'istanza con modalità cartacea, la stessa procedura vale anche per il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Da notare che il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

B.M.

Chiuso in Redazione alle ore 19 di venerdì 1° dicembre 2017

### LA RIVISTA DELLA SCUOLA on line periodico di cultura e di informazioni legislative

Direzione, Amministrazione, Redazione e Pubblicità: Viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano - Tel. 02 669.2195

Iscrizione presso il Tribunale di Milano n. 301 del 1° Ottobre 1979

Direttore responsabile: **Salvatore Girgenti**

Vice Direttore: **Grazia Casalini**

Redattore capo: **Bruno Girgenti**

Pubbliche relazioni e pubblicità: **Andrea Girgenti**

Tariffe per la pubblicità: pagina (base mm 185 x mm 262 alt.): euro 400,00 + IVA.

La collaborazione è aperta a tutti. Dattiloscritti e manoscritti, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. La Rivista esce periodicamente durante il periodo scolastico.

Società editrice: GIRGENTI EDITORE SRL - Viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano - Capitale Sociale: euro 31.200 i.v. - Registro Soc. Trib. di Milano n. 190384, Vol. 5409, Fasc. 34; Partita IVA e Cod. Fisc.: 04609080157 - C.C.I.A.A. 1025479 - Conto corrente bancario: INTESA/SAN PAOLO, IBAN: n. IT92 K030 6909 465000015372133, Ag. 9 Piazzale Loreto, Milano. -

Iscrizione a ROC di Roma (Registro Operatori di Comunicazione) al n. 1086 del 29/8/2001

Abbonamento annuo sostenitore on line: euro **30,00**.

L'abbonamento dà diritto al collegamento al sito: [www.girgenti.it](http://www.girgenti.it)

La Rivista può essere sfogliata, scaricata e stampata in proprio.

N.B.: - Le quote di abbonamento sono comprensive di IVA.

- Per i versamenti bonifico bancario intestando a LA RIVISTA DELLA SCUOLA- GIRGENTI EDITORE SRL

viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano, o vaglia o assegno postale o bancario,

- L'IVA sugli abbonamenti è assolta all'origine dall'Editore a norma dell'art. 74, comma 1/C del DPR 633/72 e pertanto non sussiste l'obbligo del rilascio di fattura (artt. 1 e 5 del D.M. 29/12/89).

- Nel rispetto della legge n. 675/96 i dati personali degli abbonati vengono conservati nell'archivio elettronico de La Rivista della Scuola - Girgenti Editore Srl e potranno essere utilizzati anche per proprie iniziative editoriali con esclusione di cessione a terzi. A semplice richiesta, anche telefonica, da parte degli interessati verranno aggiornati o cancellati.

**CONCORSI  
NORMATIVA  
CULTURA**  
Circolari e ordinanze ministeriali  
**LEGGI - DECRETI**  
Lecture per l'autoaggiornamento professionale  
**LA RIVISTA DELLA SCUOLA**  
è un autentico strumento di formazione  
Il sistema migliore per non brancolare nel buio della normativa scolastica  
è l'abbonamento sostenitore alla Rivista  
**Per informazioni  
GIRGENTI EDITORE SRL  
tel. 02.669 2195  
www.girgenti.it  
info@girgenti.it**

**A tutti i nostri Lettori  
auguriamo**

**Buone Festività Natalizie  
e un Prospero e Felice  
Anno 2018**

# CONCORSO A POSTI DI DIRIGENTE SCOLASTICO

testo coordinato a cura di **ANDREA GIRGENTI**

**Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.**

*Decreto min. in GU 4a serie speciale - n. 90 del 24-11-2017*

## Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
- a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
- d) Dirigenti preposti agli USR: direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
- e) DM: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante: «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
- f) Direttore generale: Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;
- g) Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- h) CRUI: la Conferenza dei rettori delle università italiane;
- i) CEF: il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio europeo.

## Art. 2. Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e al corso di formazione

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, è indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017, è determinato in n. 2416 posti complessivi.
3. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è determinato in n. 2900 posti complessivi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DM.
4. Sono, altresì, destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvederà ad indire apposito bando.

## Art. 3. Requisiti generali di ammissione

1. Al concorso di cui all'art. 2 è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento (1), di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
2. Sono altresì considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito provvedimento delle autorità accademiche entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Sono considerati validi ai fini del riconosci-

mento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la

legge 10 marzo 2000, n. 62.

4. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneità fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR della regione di titolarità dei candidati comunica formalmente i nominativi dei candidati che difettano di uno o più requisiti di ammissione, alla direzione generale del personale scolastico che ne dispone l'esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

## Art. 4. Termine, contenuto e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione

1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto ai sensi dell'art. 4, comma 3 -septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale: «Corsoconcorso dirigenti scolastici – nome e cognome del candidato – codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.

2. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente attraverso POLIS ai sensi decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

(1) Ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136 il diploma ISEF equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al presente bando, è necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie debbano aver conseguito anche un'apposita laurea specialistica. Analogamente, il titolo di Baccalaureato rilasciato da una Università pontificia non può essere considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente ad un diploma universitario. Infine, nemmeno il Magistero in Scienze religiose può consentire l'accesso alla procedura concorsuale in quanto è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che demanda alla competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art. 2) nonché delle amministrazioni statali (art. 5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri.

3. I candidati hanno tempo trenta giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 9:00 del 29 novembre 2017 e fino alle ore 14:00 del 29 dicembre 2017.

4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici alla direzione generale per il personale scolastico (dgper.ufficio2@istruzione.it) che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

5. La data di presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione al corso-concorso che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova prelettiva o della prova scritta ove la preselezione non abbia luogo.

6. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi dell'art. 3 del presente bando. In particolare il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare:

- a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
- b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve, altresì, dichiarare il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
- f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
- h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5 lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- i) il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite il sistema POLIS. L'Amministrazione scolastica non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'USR individuato ai fini dello svolgimento delle prove o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con il competente USR. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia tramite email all'interessato per la formale accettazione. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 30% del tempo assegnato per le prove;
- k) il titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1,

## CONCORSO DIRIGENTI

posseduto con l'esatta indicazione dell'Università che l'ha rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato; qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero il candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;

- l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione degli articoli 8 e 9;
- m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
- n) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché in servizio all'estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
- o) la data della prima nomina in ruolo nonché la conferma in ruolo;
- p) l'effettiva anzianità di servizio dopo la prima nomina in ruolo;
- q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché presso le scuole paritarie prima della nomina in ruolo con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato in costanza del riconoscimento paritario, nonché l'avvenuto versamento dei contributi;
- r) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- s) la eventuale conferma dell'incarico di presidenza di cui all'art. 1 - sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- u) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

7. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

### Art. 5. Commissione del concorso

1. La commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale è nominata con decreto del Direttore generale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del DM.

### Art. 6. Prova preselettiva

1. L'eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati.

2. Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.

3. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; l'ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diversificato per ciascun candidato. I cento quesiti saranno riferiti alle seguenti aree tematiche: normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con par-

## Collana Aggiornarsi n. 7

a cura di GRAZIA CASALINI



## PROFESSIONALITÀ DOCENTE

Cenni sulle tematiche generali,  
sulle tecnologie informatiche e multimediali,  
sul lavoro di gruppo, l'integrazione scolastica  
e i criteri di valutazione



GIRGENTI EDITORE  
MILANO  
Collana  
Aggiornarsi  
-7-

Pagine 168, formato cm 15 x 21

Euro 12,39 - richiedetelo

icolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell'offerta formativa, all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni;

contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea.

4. I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di 4000 quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova preselettiva.

5. La prova ha la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

6. La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata.

7. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa.

8. A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

9. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, del 27 febbraio 2018 e sul sito internet del Ministero, è reso noto il calendario della eventuale prova preselettiva comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento. Nello stesso avviso è data comunicazione in merito alla pubblicazione dell'archivio da cui saranno estratti i quesiti di cui al comma 3 del presente articolo. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

10. L'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti, ove possibile, per esigenze organizzative, nella regione di residenza in ordine alfabetico, e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati residenti all'estero, o ivi stabilmente domiciliati, sosterranno la prova nella regione Lazio.

11. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, nonché della ricevuta di versamento attestante il pagamento del diritto di segreteria pari ad 10,00 (dieci). La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal corso-concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

12. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla

memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra

## CONCORSO DIRIGENTI

loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l'immediata esclusione dal corso-concorso.

13. La vigilanza durante la prova preselettiva è affidata dagli USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilità o di inopportunità previsti per i componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del decreto ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 14. La prova preselettiva non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

### Art. 7. Prove di esame

1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.

### Art. 8. Prova scritta

1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.

2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.

3. Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.

4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.

5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.

6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.

7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta.

10. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

11. L'elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

12. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata pro-

grammata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

13. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

14. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dagli USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilità o di inopportunità previsti per i componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del decreto ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

15. La prova scritta non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

#### Art. 9. Prova orale

1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 8 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova orale.

2. La prova orale consiste in:

a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;

b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;

c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.

3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.

4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa.

6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai sin-

## CONCORSO DIRIGENTI

goli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove orali, è resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta.

9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

10. La prova orale non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

#### Art. 10. Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale e all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale. La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.

2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.

3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Tramite la funzione POLIS di cui al comma 1, sarà possibile allegare i titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonché i titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro i termini che saranno resi noti con successivo avviso.

5. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalità di cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4.

6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

7. Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

#### Art. 11. Riserva

1. Una quota pari al 5% dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 2, comma 3, è riservata ai soggetti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del DM.

#### Art. 12. Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale

1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli

Scuola 51  
2mila

ANTONIO FUNDARÒ



RICERCA DEL METODO

Come imparare ad apprendere

Collana diretta da Grazia Casalini  
GIRGENTI EDITORE - MILANO

Pagine 160, formato cm 15 x 21  
Euro 20,00 - Ed. marzo 2002 - richiedetelo

del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all'art. 11, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'art. 2, comma 3.

3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### Art. 13. Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo le modalità definite dall'art. 17 del decreto ministeriale.

2. Con il successivo decreto del Direttore generale di cui all'art. 17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalità di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 14 del decreto ministeriale, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.

Art. 14. Commissione del corso e graduatoria generale

1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è composta da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 5 ed è nominata dal Direttore generale. La medesima commissione è costituita ai sensi degli articoli 15 e 16 decreto ministeriale, secondo la disciplina specifica di cui all'art. 18 del DM.

2. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è nazionale ed è formulata secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 1, del DM.

3. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del Direttore generale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. La graduatoria generale di merito ha durata sino all'approvazione della graduatoria successiva.

#### Art. 15. Vincitori

1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.

2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.

3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.

4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì deprezzati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima.

5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

#### Art. 16. Presentazione dei documenti di rito

1. I vincitori del corso-concorso di cui all'art. 15 sono tenuti a presentare all'USR competente, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni vigenti a favore

## CONCORSO DIRIGENTI

di particolari categorie.

#### Art. 17. Assunzione in servizio

1. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinare scolastico dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale scolastico.

2. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.

#### Art. 18. Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale o di notifica all'interessato.

#### Art. 19. Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al corso-concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento del corso-concorso medesimo ed avverrà con l'utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al corso-concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero, titolare del trattamento dei dati.

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Ministero.

#### Art. 20. Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale scolastica. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale - «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio).

Roma, 23 novembre 2017

Il direttore generale: Novelli

*Nel precedente n. 2 della Rivista del mese di ottobre 2017, da pagina 3 a pagina 7, è stato pubblicato il Decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 con il*  
**Regolamento per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica**

*Il fascicolo può essere agevolmente consultato via internet sul nostro sito [www.girgenti.it](http://www.girgenti.it)*

*Nello stesso sito può essere consultato anche il nostro catalogo contenente le collane "Aggiornarsi" e "Scuola Duemila" con volumi validi per la preparazione al concorso a posti di dirigente scolastico*

**DALLA PRIMA - DALLA PRIMA - DALLA PRIMA-****Commento al concorso per dirigenti**

**P**er partecipare al concorso occorre pagare una tassa di dieci euro, come diritto di segreteria, tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale: «CORSO CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI - NOME E COGNOME DEL CANDIDATO - CODICE FISCALE DEL CANDIDATO».

Il personale docente ed educativo che intende partecipare al concorso deve presentare apposita domanda esclusivamente via on line cioè attraverso il sistema POLIS in quanto le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 14,00 del 29 dicembre 2017.

Nella propria domanda di ammissione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità - consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci - il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti nonché dei titoli specifici di ammissione alla procedura concorsuale.

Come per ogni altro tipo di concorso il candidato deve indicare: cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale, possesso della cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, comune nelle cui liste elettorali è iscritto, idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico, eventuali condanne penali riportate, eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. Devono inoltre essere indicate altre particolari situazioni come il possesso di handicap oppure se sono state prese misure di scarso rendimento durante il proprio periodo di servizio alle dipendenze di amministrazioni statali. Su questo punto è bene leggere attentamente il bando del concorso.

Per poter partecipare al corso-concorso occorre sottoporsi ad una prova preselettiva che si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali in più sessioni in relazione al numero dei candidati. Lo svolgimento della predetta prova è computerizzato: i candidati ammessi dispongono di una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. «La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; l'ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diversificato per ciascun candidato. I cento quesiti saranno riferiti alle seguenti aree tematiche: normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e

gestione del Piano triennale dell'offerta formativa, all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea».

I predetti quesiti sono estratti da una banca dati di 4000 quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova preselettiva.

La prova ha la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta n. 8700 candidati.

Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

Si precisa che, come per tutti gli altri tipi di concorso, durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l'immediata esclusione dal corso-concorso.

Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.

I candidati che superano la prova selettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta che è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.

La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame.

Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

Con avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.

I candidati che superano la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale.

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; in una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche; in una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.

Al colloquio la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

A seguito dell'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio conseguito.

Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo le modalità definite dal regolamento per l'accesso alla dirigenza. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dal bando.

# Disposizioni ministeriali per andare in pensione

testi coordinati da **BRUNO MÀSTICA**

Decreto min. Prot. n. 919 del 23/11/2017

## Articolo 1

**(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)**

1. È fissato al **20 dicembre** il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2018.

2. Entro il medesimo termine del 20 dicembre, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n.208 possono presentare la relativa domanda di revoca.

3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

## Articolo 2

**(Accertamento dei requisiti pensionistici)**

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte del e sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS.

2. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari di comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

3. Gli Uffici Scolastici Territoriali devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di prestazione Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2018. Tale attività è propeudica alle informazioni fra INPS e MIUR.

4. Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3.

## Articolo 3

**(Adempimenti finali)**

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizi per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Il Ministro: Sen. Valeria Fedeli

## Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

**Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2018.**

Circ. min.50436 del.23-11-2017: dm 919 del 23 novembre 2017

**C**on la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M 919 del 23 novembre 2017 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2018.

### Requisiti anagrafici e contributivi.

In attuazione di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2018 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

E', inoltre, necessario richiamare quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo l'interpretazione

autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio (ovvero 65 anni secondo il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato) "non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione".

### Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna".

L'articolo 1, commi 222 e 223, della legge n. 232/2016, ha esteso la facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 (c.d. regime sperimentale donna) alle lavoratrici che non hanno maturato

40

Supplemento bimestrale "La Rivista della Scuola", n. 5 del 1°/15 novembre 1998  
 Direzione: Antonino Sestini - Via Po, 12 - 20121 Milano - Tel. 02/46091705  
 Direttore responsabile: Salvatore Grassano - Stampa: Tipografia Sociale, Monza (MI) - Sped. Abb. Postale: 45/9 - art. 2, comma 2089, legge 66/96 - Filiale di Milano  
 Utile per il personale della Pubblica Istruzione. Per abbonamenti e per corrispondenza scrivere all'editore.

**SCUOLA  
DUEMILA**

## EDUCAZIONE E SALUTE

**Antologia e normativa**

a cura di GRAZIA CASALINI



GIRGENTI EDITORE  
MILANO

**BIMESTRALE DI LETTURE PER LA PREPARAZIONE PROFESSIONALE. PER SUPERARE I CONCORSI. PER AGGIORNARSI E DI ATTUALITÀ**

Pagine 144, formato cm 15 x 21 Euro 9,30  
 Edizione novembre 1998 - richiedetelo

## come andare in pensione

entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 1, comma 222 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che "Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Come è noto, l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche, ha previsto che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 ha previsto la facoltà in argomento anche per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

L'articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti.

Il successivo comma 223 dell'articolo 1 della citata legge ha previsto che "Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo, restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionisti-

co, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243".

Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita (dal 2017 pari a 7 mesi), nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

### Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. fissa, all'articolo 1, il termine finale del 20 dicembre per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2018.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 20 dicembre deve essere

osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

### Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoke delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 dicembre.

### Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi

**Scuola 2mila** 53

ANTONIO FUNDARÒ



**PROBLEMI DI COPPIA**  
Indagine su matrimonio, famiglia e convivenza

 Collana diretta da Grazia Casalini  
GIRENTI EDITORE - MILANO

Pagine 112, formato cm 15 x 21 Euro 12,00  
Edizione febbraio 2003 - richiedetelo

## come andare in pensione

necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di prestazione Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2018. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.

Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle domande di prestazione Ricongiunzione, Riscatti, Computo.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione dall'INPS al dipendente.

La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

**Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).** Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2018 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2018, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nel-

l'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- al compimento, entro il 31 agosto 2018, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2018 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

### Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2018

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

### APE sociale

Successive indicazioni anche alla luce di eventuali interventi normativi saranno fornite con riguardo alle cessazioni di servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale.


Il Direttore Gen. Maria Maddalena Novelli

52

Scuola  
2mila

GRAZIA CASALINI

RISTAMPA



FUNZIONE DELLA LETTURA  
NEL PROCESSO FORMATIVO

Collana diretta da Grazia Casalini  
GIRGENTI EDITORE - MILANO

Pagine 128, formato cm 15 x 21 Euro 14,00  
Edizione ottobre 2002 - richiedetelo

## SPERIMENTAZIONE METODO M.O.D.I. A CARINI

*Sperimentazione didattica e organizzativa secondo il modello di Raffaele Ciambrone al plesso Vanni Pucci dell'Istituto Comprensivo Renato Guttuso*

di ANTONIO FUNDARÒ, FILIPPO NOBILE, VINCENZO BUSSA, ROSITA BONO

*Per il preside prof. Luigi Cona al centro del processo organizzativo la "Ricerca di modelli organizzativi che promuovono l'inclusione e il benessere, attraverso una didattica che non prescinda dalle valutazioni sull'impatto che l'ambiente di apprendimento esercita sugli studenti"*

**A**nche in Sicilia, l'istituto comprensivo Renato Guttuso di Carini, guidato, da due anni, dal dirigente scolastico prof. Luigi Cona, aderisce alla sperimentazione didattica e organizzativa secondo il modello di Raffaele Ciambrone, il celebre pedagogista famoso per avere proposto nuovi modelli organizzativi che promuovono l'inclusione e il benessere, attraverso una didattica che non prescinda dalle valutazioni sull'impatto che l'ambiente di apprendimento esercita sugli studenti.

La sperimentazione (voluta dai docenti della classe terza, sezione A, della scuola Primaria, plesso Vanni Pucci), che è in attuazione nell'istituto della provincia di Palermo, a pochi chilometri dal luogo dell'attentato a Giovanni Falconi, pone il bambino al centro del processo di apprendimento.

È inutile negare i fatti: oggi, in particolare alle scuole primarie, ma anche un po' alle superiori di primo grado, non si ammette alla classe successiva solo di rado. Se però almeno il lavoro viene fatto in maniera più approfondita a scuola, e se si è capaci di far crescere l'interesse e l'amore per la conoscenza, fornendo, contestualmente, nuovi strumenti per utilizzare le tecniche di apprendimento e acquisire nuovi stili cognitivi, le difficoltà dei bambini si riducono e li si aiuta a inserirsi meglio nella società. «Modi», sigla che sta per «Migliorare l'organizzazione didattica», è stato proposto dal pedagogista e funzionario del Ministero dell'Istruzione-Università-Ricerca Raffaele Ciambrone ormai in numerosi Uffici scolastici provinciali, anche a seguito delle richieste avanzate dalle singole scuole.

Il progetto, immediatamente sposato dal lungimirante preside prof. Luigi Cona, prevede le lezioni in classe il mattino (o, come nel nostro caso nelle prime quattro ore del mattino), attività di laboratorio nel pomeriggio (o nella seconda parte della mattinata) e poi tutti a casa senza compiti. Anche se l'operazione è partita in sordina, ora i numeri sono destinati ad aumentare.

Lo scorso anno sono stati 41 gli istituti comprensivi coinvolti nel progetto, per un totale di 520 insegnanti (133 di sostegno) e 4564 allievi. Numeri che adesso sono lievitati, vista la soddisfazione dei presidi che già hanno a che fare con «Modi». Ad oggi hanno dimostrato interesse altre 46 classi delle primarie e 30 della secondaria di primo grado, facendo salire a 14 il numero degli istituti comprensivi coinvolti.

La sperimentazione prevede di abbandonare la tradizionale e rigida modalità organizzativa, che vede l'alternarsi continuo degli inse-

gnanti, a favore di un maggior rispetto dei cicli di apprendimento dello studente.

Interrompere un argomento per riprenderlo due o tre giorni dopo, se non la settimana successiva, secondo Ciambrone significa per l'allievo stratificare contenuti non coerenti tra loro, con la conseguenza di un eccessivo sovraccarico cognitivo e, in generale, di un sovraccarico di lavoro.

Per questo la sperimentazione propone di affrontare un argomento senza interruzioni e di non abbandonarlo finché non è stato ben acquisito.

L'obiettivo del progetto è quello di mettere al centro dell'insegnamento il bambino/ragazzo. Che a questo punto a casa non dovrà fare altro che rielaborare in maniera personale quanto è stato fatto in classe.

Non compiti, dunque, a casa. Ma solamente rielaborazioni frutto del crescente, ne è certo Ciambrone, interesse maturo da parte degli alunni.

La proposta consiste in un nuovo "modello di programmazione dell'organizzazione didattica per la scuola primaria che, tra le sue caratteristiche principali, tiene conto dei ritmi di apprendimento degli allievi e alterna le attività intellettuali con quelle manuali" (Raffaele Ciambrone - Psicologia e scuola - novembre/dicembre 2016)

La sperimentazione prevede una nuova e flessibile organizzazione oraria delle discipline, per cui gli insegnanti avranno modo di lavorare per più tempo sullo stesso obiettivo: la proposta è quella di abbandonare la tradizionale e rigida modalità organizzativa nel corso della settimana, con la conseguente frammentazione degli apprendimenti, dal momento che ciascun docente, molto spesso, deve interrompere un argomento per riprenderlo due o tre giorni dopo, se non la settimana successiva.

"Il che significa, per l'allievo, una stratificazione di contenuti, non coerenti tra loro, che si differenziano di giorno in giorno e di ora in ora, con la conseguenza di un eccessivo sovraccarico cognitivo e, in generale, di un sovraccarico di lavoro"

(Raffaele Ciambrone - Psicologia e scuola - novembre/dicembre 2016)

Secondo la proposta organizzativa sperimentale l'orario di insegnamento dovrebbe essere "riformulato sulla base delle necessità dell'allievo piuttosto che sui programmi di studio, applicando i principi della pedagogia e della psicologia anche all'organizzazione didattica. L'esperienza condotta in diverse classi e scuole, ha consentito di elaborare un modello di programmazione fondato sulla suddivisione delle varie discipline in gruppi omogenei e sul loro svolgimento secondo "cicli ritmici". Ciò può accadere "raggruppando in uno stesso periodo l'apprendimento di alcune discipline di studio" individuando cioè un ciclo letterario, uno scientifico e uno artistico.

Nella prima classe della scuola primaria, la suddivisione si può essenzializzare in questo

modo:

- Ciclo letterario: lettura e scrittura (più avanti: poesia, composizione, grammatica, storia);
- Ciclo scientifico: aritmetica (più avanti: geometria, scienze naturali, geografia, scienze motorie).
- Ciclo artistico e delle emozioni: arte e immagine, musica, educazione religiosa e creatività manuale (più avanti: educazione alla cittadinanza, educazione ambientale, educazione alle sensazioni e alle emozioni, educazione alla creatività relazionale e comunicativa).

"È fondamentale che le attività artistiche e manuali completino l'azione didattica. Per questo, i primi due cicli si alternano e il terzo (artistico) accompagna sempre, senza interruzione, il percorso didattico, affiancandosi ora all'uno ora all'altro ciclo." (Raffaele Ciambrone - Psicologia e scuola - novembre/dicembre 2016)

Tale strutturazione permette agli alunni di consolidare le proprie le proprie abilità e di acquisire nuove competenze con tempi sempre più adeguati ai ritmi di apprendimento e alle capacità di ogni singolo individuo, favorendo così inclusione e benessere a scuola.

L'argomento trattato viene, di volta in volta, sviluppato e approfondito a livello interdisciplinare, in modo tale che l'apprendimento delle conoscenze sia oggetto di memorizzazione e di studio già in ambito scolastico. Per questa ragione non sono previsti compiti.

"L'allievo deve poter affrontare un argomento senza interruzioni e non abbandonarlo prima di averlo ben acquisito. Occorre inoltre rispettare i ritmi di apprendimento, immettendo con puntualità l'allievo nello studio di certi contenuti, senza sovraccaricarlo, e dando continuità all'azione didattica. Detto in altri termini, mentre il continuo altalenare di contenuti, quale attualmente si verifica, con metodologie, approcci e insegnanti diversi, genera frammentazione dei saperi e, di conseguenza del processo di apprendimento, la possibilità di potersi soffermare su un tema, di approfondirlo, verificarne e valutarne l'acquisizione, genera progresso nell'apprendimento".

(Raffaele Ciambrone - Psicologia e scuola - novembre/dicembre 2016)

L'obiettivo della continuità dell'azione didattica viene perseguito anche attraverso la flessibilità degli insegnanti che, fermo restando l'ambito di competenza prevalente, programmano insieme le attività in modo tale che i reciproci interventi si completino piuttosto che contrapporsi.

Le aree di sperimentazione proposte sono quattro:

- organizzazione oraria;
- metodo di letto-scrittura;
- grafica, disegno, acquerello e tempera, stili di apprendimento e tecniche di studio;
- didattica delle discipline.

La sperimentazione dell'istituto Renato Guttuso pone, indubbiamente, la scuola tra le poche in Italia a fornire un nuovo modello organizzativo della scuola.